

CONTRIBUTO
UNIFICATO ASSOLTO

01645/2005

N. / REG.SEN.
N. 00617/2004 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 00617 del 2004, proposto da:
MONTALI Massimo, rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Montali,
elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Goito n.1, presso l'avv.
Giuliano Natalucci;

contro

- il COMUNE di PORTO RECANATI, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
- il RESPONSABILE del SERVIZIO UFFICIO TECNICO – SETTORE URBANISTICA del COMUNE di PORTO RECANATI, non costituito in giudizio;

nei confronti di

MORRESI Onorina, ALESSANDRINI Graziella, s.n.c. CARTECHINI FRANCO & C. s.a.s., corrente in Pollenza (MC), in persona del rappresentante legale pro-tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del permesso di costruire n.129/03 del 9.10.2003 rilasciato per l'esecuzione dei lavori di collocazione di un fabbricato amovibile a carattere temporaneo in Via Santa Maria in Potenza di Porto Recanati, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, nell'udienza pubblica del giorno 23/03/2005, il relatore Giuseppe Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d'udienza.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato l'1 e il 3.6.2004, depositato il 9.6.2004, il sig. Massimo Montali, proprietario di un fabbricato con circostante corte ubicato in Porto Recanati alla Via Santa Maria in Potenza n.13, distinto in catasto al foglio n.20 con la particella n.139, confinante con area di proprietà delle signore Morresi Onorina e Alessandrini Graziella, distinta in catasto al foglio n. 20 con la particella n. 318, ha impugnato il permesso di costruire n.129/03 del 9.10.2003 rilasciato dal responsabile dell'ufficio tecnico - sezione urbanistica del Comune di Porto Recanati alle predette signore Morresi e Alessandrini per l'esecuzione dei lavori di collocazione di un fabbricato amovibile a carattere temporaneo delle dimensioni di m.11,00 x 16,00 x 4,40, da adibire a salone espositivo per autoveicoli.

Il gravame è affidato alle seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt.35, 36 e 41 delle N.T.A. del P.R.G. di Porto Recanati, eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, incongruità della motivazione e contraddittorietà manifesta, violazione e falsa applicazione dell'art.12 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art.36 delle N.T.A. del P.R.G. di Porto Recanati e dell'indice relativo alla distanza dal confine, fissato in m.10.

Il Comune di Porto Recanati ed i controinteressati, pur ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.

DIRITTO

1.- Rileva anzitutto il Collegio che il ricorso, ancorché volto



all'annullamento di un atto emanato circa otto mesi prima dell'instaurazione della controversia, deve essere ritenuto tempestivo, in mancanza di eccezioni delle controparti (che non si sono neppure costituite in giudizio) o di altri elementi da cui sia possibile desumere una conoscenza dell'atto stesso, in epoca anteriore a quella asserita dal Montali.

Neppure sono revocabili in dubbio la titolarità della legittimazione e dell'interesse a ricorrere in capo al Montali, stante la situazione di stabile collegamento con la zona interessata dall'intervento edilizio di cui è causa, derivante dalla proprietà di un immobile posto a diretto confine con essa.

2.- Nel merito, il ricorso deve essere accolto, risultando fondate, ed assorbenti, le censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 35, 36 e 41 delle N.T.A. del P.R.G. di Porto Recanati dedotte con il primo motivo.

Dalla documentazione in atti (certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Porto Recanati) si evince che il lotto interessato dall'intervento edilizio che occupa ricade in area adibita dal vigente P.R.G. a "Zone per attrezzature d'uso e/o interesse pubblico- R -" per le quali l'art. 35 delle N.T.A., dopo averne fornito, al comma 1, la definizione, dispone al comma 3 che "tali zone sono individuate graficamente da una zonizzazione (retino) unificata, all'interno della quale il piano con apposita simbologia individua le varie categorie di attrezzature sopra elencate", ed al successivo comma 4 che "in mancanza di simbologia e fatte salve eventuali prescrizioni particolari, sono ammesse sia le attrezzature ricreative e/o di ristoro che quelle commerciali e/o d'interesse comune nonché quelle d'altro tipo non esplicitamente previste ma assimilabili per analogia a tali attrezzature".

Il lotto di proprietà delle richiedenti il permesso di costruire signore Morresi Onorina e Alessandrini Graziella ricade in zona contrassegnata da apposita simbologia (denominata "Zona per attrezzature ricettive - RA"), nella quale, ai sensi dell'art. 36 delle N.T.A., è consentita la realizzazione di alberghi, pensioni, residences ed altre forme di residenza collettiva a rotazione, nonché di strutture complementari alla funzione ricettiva, quali spazi di servizio (cucine, depositi, lavanderie, ecc.) di soggiorno e ristoro (ristoranti, bar, sale riunioni e congressi, ecc.) e di svago all'aperto (giardini, piscine, ecc.).

3.- A tanto consegue la palese illegittimità dell'atto impugnato (stante l'inequivoco tenore letterale delle N.T.A.) poiché con esso è stata autorizzata la realizzazione di un manufatto da adibire a salone espositivo (come risulta dalla relazione tecnica allegata alla domanda di permesso di costruire) e quindi da utilizzare per attività commerciale, destinazione questa incompatibile con le prescrizioni della normativa urbanistica comunale, che nella zona consentono unicamente la realizzazione di



A

strutture ricettive e complementari, con esclusione di quelle commerciali.

Ben vero che dalla relazione tecnica allegata alla domanda di permesso di costruire si evince che il manufatto de quo viene realizzato in sostituzione di un capannone prefabbricato in lamiera, che verrà pertanto smantellato; il Collegio ignora, peraltro, se tale capannone fosse conforme alla normativa urbanistica (per esserne stata la destinazione sanata, ad esempio, a seguito della presentazione di istanza di condono), ma tale circostanza non può costituire ostacolo alla definizione del presente giudizio, mediante il ricorso ad incumbenti istruttori, poiché la vigente normativa (art.21, comma 4, della L. 6 dicembre 1971, n.1034, nel testo sostituito dall'art.1 della L. 21 luglio 2000, n.205) impone all'Amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, di "produrre l'eventuale provvedimento impugnato nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che l'Amministrazione ritiene utili al giudizio", mentre nella fattispecie tale obbligo non è stato assolto dal Comune di Porto Recanati.



4.- Per le argomentazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto con esso impugnato, restando assorbite le censure non esaminate.

5.- Si ravvisano tuttavia ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l'effetto, annulla il permesso di costruire n.129/03 del 9.10.2003 rilasciato dal responsabile dell'ufficio tecnico – Sezione urbanistica del Comune di Porto Recanati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 23/03/2005 con l'intervento dei signori:

Vincenzo Sammarco, Presidente

Giuseppe Daniele, Consigliere, Estensore

Galileo Omero Manzi, Consigliere

L'ESTENSORE

Giuseppe Bonile

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO

[Signature]

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 13 DIC 2005

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

dr. Nicola di Bartolomeo
Nicola di Bartolomeo



